

# **REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO**

**Approvato dall'Assemblea dei Delegati giusta Deliberazione del 2 giugno 2020**

**Modificato dall'Assemblea dei Delegati giusta Deliberazione del 12 marzo 2024**

Con riferimento agli articoli 1, 3, 5 e 7 dello Statuto del Consorzio Irriguo di Chivasso, si procede a definire il seguente regolamento.

## ***Articolo 1***

### **IL CATASTO IRRIGUO CONSORTILE**

E' costituito per tempo indefinito un consorzio di irrigazione tra i proprietari di terreni costituenti il comprensorio irriguo di cui al R.D. 15 marzo 1928 n. 706, con facoltà in caso di acqua disponibile di ammettere successivamente a far parte del Consorzio anche i proprietari dei terreni cui sarà possibile estendere l'irrigazione.

Il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO " ed ha sua sede nella città di Chivasso.

## ***Articolo 2***

### **AGGIORNAMENTO DEL CATASTO**

1. È fatto obbligo agli Utenti di comunicare, entro il 30 novembre, ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno, affinché la stessa sia efficace per l'anno successivo.
2. Le vulture possono essere soggette a corresponsione di eventuali diritti di segreteria, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Eventuali mancati aggiornamenti riscontrati, saranno oggetto di variazione d'ufficio. In questo caso, il Consorzio potrà prevedere una maggiorazione dei diritti di segreteria di cui al precedente comma 2.

## ***Articolo 3***

### **RICHIESTE DI ISCRIZIONE O VARIAZIONE NEL CATASTO IRRIGUO CONSORTIALE**

1. Eventuali richieste di iscrizione o variazione nel Catasto Consortile devono essere presentate dal proprietario al Consorzio entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente all'anno di imposizione, compilando appositi moduli disponibili presso la sede del Consorzio

ed integrati con opportuna documentazione. Le variazioni effettuate dopo il 30 novembre manterranno attivo e invariato l'obbligo di pagamento dei contributi consorziali anche per la campagna irrigua successiva.

- 2 - L'accettazione di iscrizione o variazione di intestazione dei terreni appartenenti al Catasto Irriguo Consortile sarà valutata dal Consorzio, in relazione ad ogni specifico caso.

#### **Articolo 4**

#### **DEBITORI DEL CANONE DI IRRIGAZIONE**

1. Il soggetto passivo di iscrizione è il proprietario del terreno, ovvero l'usufruttuario qualora sussista il caso.
2. Nel caso di più cointestatari, ferma restando la solidarietà fra gli stessi nell'obbligo di pagamento dell'intero canone dovuto, il soggetto che risulterà detenere la maggior quota di diritto reale sarà considerato il rappresentante della comproprietà.
3. In caso di proprietà equamente divise, salvo diversa richiesta, si iscriverà quale soggetto il primo risultante dall'ordine alfabetico.
4. Il canone di irrigazione è dovuto da chi risulti proprietario o usufruttuario di terreni iscritti o iscrivibili nel Catasto Irriguo Consortile alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo, ciascuno per la propria quota come risultante dai pubblici registri immobiliari.
5. E' inoltre ammesso, su specifica richiesta firmata da entrambe le parti, proprietario e affittuario, la richiesta di pagamento diretto del canone all'affittuario. La parte proprietaria rimane comunque solidalmente obbligata verso il Consorzio.
6. Con riferimento all'Art 5 dello Statuto, il nuovo proprietario – subentrando nei diritti ed obblighi derivanti dal vincolo consorziale – sarà tenuto al pagamento di ogni contribuzione rimasta insoluta. In ogni caso, la voltura sarà subordinata all'effettiva dimostrazione del saldo del debito in essere, in unica soluzione, comprensivo di spese.

## **Articolo 5**

### **TARIFFE**

1. Le tariffe del canone irriguo, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e successiva approvazione dell'Assemblea dei Delegati, sono soggette a revisione annuale.
2. La determinazione delle tariffe del canone irriguo avverrà sulla base di criteri oggettivi-conseguenti alla definizione dei costi consortili imputabili.

## **Articolo 6**

### **MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI IRRIGAZIONE**

1. Il canone di irrigazione verrà riscosso anticipatamente rispetto alla stagione irrigua, nelle date e secondo le modalità stabilite di anno in anno dall'Assemblea dei Delegati.
2. Potranno essere prese in considerazione soluzioni alternative su richiesta dei singoli consorziati.
3. I pagamenti dovranno essere eseguiti utilizzando i metodi comunicati all'utente contestualmente alla richiesta del canone.
4. Il mancato versamento del canone di irrigazione entro la scadenza prefissata comporta l'iscrizione dell'utente nell'elenco dei morosi.
5. Nel caso di mancato pagamento del canone alla scadenza del termine previsto per l'ultima rata dell'anno di competenza, inutilmente decorsi ulteriori 15 giorni naturali consecutivi, il Consorzio provvederà ad inviare raccomandata di sollecito comprensivo del recupero delle spese di segreteria, determinate forfettariamente secondo i seguenti scaglioni di ruolo:

|    |                                                     |                |
|----|-----------------------------------------------------|----------------|
| a) | fino a ore 2 di dotazione acqua irrigua settimanale | <b>€ 15,00</b> |
| b) | da ore 2 a ore 5                                    | <b>€ 30,00</b> |
| c) | da ore 5 a ore 10                                   | <b>€ 50,00</b> |
| d) | da ore 10 ad oltre                                  | <b>€ 70,00</b> |
6. Nel caso di mancato versamento degli importi richiesti con la Raccomandata R/R di cui al precedente comma 5, entro il termine previsto e comunicato nella medesima, il Consorzio procederà senza ulteriori indugi alla riscossione coattiva attraverso Studio Legale, con conseguente addebito delle ulteriori spese legali e degli interessi connessi.
7. In ogni caso, la morosità protratta riferita anche solo ad una delle annualità precedenti, comporterà l'esclusione dell'utente dal turno irriguo. L'utilizzo della risorsa idrica dopo l'esclusione, sarà considerato furto d'acqua

e – come tale – sarà perseguito ai sensi degli articoli 624 e 625 del Codice Penale.

### **Articolo 7**

## **Iscrizione al Catasto Irriguo Consortile e obbligo di pagamento del canone**

1. Assumono la qualifica di utenti con i relativi obblighi – nonostante qualunque patto contrario - tutti coloro che per successione, per acquisto e per qualsiasi altro titolo idoneo a trasferire la proprietà, diventano proprietari dei terreni iscritti al catasto irriguo consortile.

### **Articolo 8**

## **COMPETENZE DISTRETTUALI**

1. Sono di competenza del Distretto tutte le rogge che servono più utenti con l'esclusione di:

- traversa ed opera di presa nel fiume Dora Baltea con relative paratoie;
- stazione di sollevamento detta “della Gabriella”, con relativi impianti, strutture e fabbricati connessi e collegati;
- i tratti di canali principali, così come rappresentati nelle allegate cartografie;
- manufatti di derivazione e paratoie dal Canale maestro verso i canali di competenza.

### **Articolo 9**

## **MANOVRE VIETATE**

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti l'effettuazione di manovre per la derivazione, condotta, distribuzione, diramazione o raccolta delle acque, non autorizzate dal Presidente del Distretto e non informatone, in via preventiva, il Presidente del Consorzio.

2. Per la violazione è prevista una sanzione, come da articolo 23, a carico del proprietario.

3. Eventuali danni arrecati saranno imputati a chi verrà identificato quale responsabile dell'evento.

### **Articolo 10**

## **MANTENIMENTO DELLE ROGGE**

1. Le rogge irrigue poderali e interpoderali ed i manufatti che dipartono dalle rogge principali all'interno dei campi, devono essere mantenuti in buona

efficienza dai singoli proprietari e, in subordine, dagli affittuari o conduttori, così come anche regolamentato dalle norme statutarie.

2. Gli utenti e gli utilizzatori delle strutture consortili di cui al comma 1 saranno considerati responsabili dei danni riconducibili, direttamente o indirettamente, all'insufficiente o mancata manutenzione delle stesse.

3. In caso di inadempienza, il Presidente di Distretto, previa diffida scritta alla parte interessata ad intervenire entro un tempo massimo di una settimana, provvede all'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari, con addebito al proprietario inadempiente, o comunque al consorziato, di tutte le spese sostenute.

### **Articolo 11** **ORARI IRRIGUI**

1. È fatto obbligo agli Utenti rispettare l'orario assegnato dal Consorzio.

2. E' fatto divieto di spostare l'orario di inizio del turno e la successione nella ruota, senza avere ottenuta preventiva autorizzazione dal Presidente del Distretto. Qualora l'operazione sia stata autorizzata, il punto di consegna dell'acqua all'utente successivo, deve avvenire nel legittimo punto di presa.

3. È possibile effettuare delle modifiche, consultando gli Organi Consortili, aventi ciclo triennale, all'inizio del triennio.

### **Articolo 12** **MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. Le sponde delle rogge devono essere mantenute con un'altezza sufficiente a garantire la portata d'acqua destinata alle utenze a valle. Dovrà essere eliminata la vegetazione e ogni altro intralcio presente in alveo e/o sulle sponde, che in qualunque modo possa impedire il decorso dell'acqua. Tale manutenzione dovrà essere effettuata **con ogni passaggio necessario alla pulizia** durante la stagione irrigua, a partire dal mese di aprile, per permettere a tutti i consorziati di fruire dello stesso servizio che per garantire il corretto deflusso irriguo senza incorrere in problemi di sicurezza in caso di eventi meteorici improvvisi ed intensi.

2. L'aratura dei terreni prospicienti ai cavi consortili deve essere effettuata rispettando una distanza dai fossi, pari ad almeno la profondità del fosso in modo che non vengano danneggiate le sponde delle rogge e limitata pertanto la portata utile delle stesse.

3. In difetto, il Presidente di Distretto, previo confronto con il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di intervenire per operarne il ripristino, previa

comunicazione al proprietario/ conduttore del terreno con almeno 1 settimana di anticipo.

4. In caso di inosservanza o inadempienza, verranno eseguiti i lavori ripartendone il costo ai consorziati inadempienti. Il Distretto potrà intervenire senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di risarcimento alcuno del danno, anche in caso di coltura in atto.

### **Articolo 13**

#### **MANUTENZIONE TERRENI NON IRRIGUI**

1. Nel caso di rogge distrettuali, irrigue o di scarico, che transitino lungo terreni non asserviti (es. boschi, gerbidi, vigne, etc.), la manutenzione è e resta a carico del proprietario, nel rispetto dei Regolamenti di Polizia Rurale dei Comuni, del Codice Civile e – comunque – degli usi e dei costumi.

2. In ogni caso, il proprietario del fondo, essendo stato indennizzato per la servitù alla data di costituzione del Consorzio, ancorché non consorziato, è tenuto a mantenere convenientemente pulito e in buono stato di manutenzione la roggia e le sue sponde (art 1090 C.C.), al fine di consentire il passaggio del personale e dei mezzi.

### **Articolo 14**

#### **PROVENTI E SPESE DISTRETTUALI**

1. Il Presidente di Distretto deve occuparsi di gestire i proventi e le spese afferenti al Distretto di propria competenza; avrà cura di consegnare copia delle fatture di acquisto dei materiali e di prestazioni d'opera all'Amministrazione del Consorzio, affinché la stessa ne provveda il pagamento.

2. Eventuali spese urgenti, ovvero lavori eseguiti o da eseguirsi in regime di indifferibilità e urgenza, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza e dovranno essere deliberati dall'Amministrazione Distrettuale a ratifica; la delibera distrettuale dovrà essere consegnata al Consorzio.

3. Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, i Distretti dovranno consegnare al Consorzio un consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Articolo 15**

#### **RAPPRESENTANTI DI SEZIONE E DELEGATI DI ZONA**

1. Il Presidente di Distretto, in caso di richieste precipue riguardanti una particolare zona, al fine di conoscere meglio l'oggetto di richiesta e con lo

scopo di ridurre al minimo i tempi, deve sempre interfacciarsi con i Rappresentanti di Sezione e/o Delegati di zona.

### **Articolo 16** **SEGNALAZIONE CRITICITA'**

1. Il Presidente di Distretto e/o i delegati sono tenuti a segnalare, al termine della stagione irrigua e comunque prima dell'inizio delle operazioni di manutenzione, al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, le criticità che sono emerse nel corso della stagione irrigua e che potrebbero ripresentarsi nella stagione a venire.

Nel contempo, qualora ricorra il caso, deve segnalare quali siano le possibili risoluzioni dello stesso.

### **Articolo 17** **COMUNICAZIONE TRA DISTRETTI**

1. Al fine di permettere la migliore irrigazione dei terreni, ottimizzando l'utilizzo dei volumi idrici e riducendo la spesa di pompaggio, è fatto obbligo ai Presidenti di Distretto di comunicare tra loro quando effettuino manovre di apertura o chiusura di bocchetti che possano influenzare la corretta gestione di un altro distretto ovvero mettano a rischio la sicurezza di portata. Di tali manovre dovranno sempre essere informati il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui si verificassero dei danni dettati dalla variazione delle portate, sarà ritenuto responsabile il Distretto che non ha effettuato la corretta comunicazione.

### **Articolo 18** **PULIZIA TESTATE**

1. Al fine di permettere lo scolo e la raccolta delle acque di risulta, è posta a carico del proprietario o dell'affittuario del fondo la pulizia delle testate, intendendo con queste i lati corti del campo, come anche sul lato lungo del campo qualora il fosso o la roggia utilizzata per irrigare corra lungo quest'ultimo.

### **Articolo 19** **REGOLAMENTI SPECIFICI**

1. I Distretti possono definire regole che si adattino maggiormente alle realtà locali, purché non siano in contrasto con le norme previste nel

presente Regolamento e nello Statuto. Tali regole devono essere assunte dal Consiglio di Distretto e risultare da apposito verbale che dovrà essere consegnato al Consorzio.

### **Articolo 20**

#### **UTILIZZO DI DISERBANTI**

1. L'utilizzo del diserbo chimico può avvenire solo nel rispetto della vigente normativa. Nel caso in cui se ne voglia fare uso sono permessi solo tipologie disseccanti registrati per l'utilizzo sui corsi d'acqua e rispettando comunque dosi e modalità di impiego. Dell'avvenuto trattamento, come previsto dal nuovo regolamento PAN, dovrà esserne data comunicazione al Consorzio per la compilazione dei Quaderni di Campagna.

### **Articolo 21**

#### **ELEMENTI PREFABBRICATI**

1. Le canaline o altri elementi prefabbricati in c.a. diventano di proprietà del Consorzio e/o Distretto quando sono posate a seguito di prescrizione per lavori da eseguirsi sulle rogge. Sono di proprietà dei privati quando gli stessi richiedono al Consorzio autorizzazione alla posa.
2. Ai fini del precedente comma, i privati dovranno presentare apposita istanza al Consorzio con almeno due settimane di anticipo rispetto la data presunta di inizio lavori, in modo da rendere edotto il Consorzio della modifica da effettuarsi.
3. La posa degli elementi in c.a. dovrà essere eseguita secondo le indicazioni tecniche fornite dal Consorzio che in qualsiasi momento potrà verificare la corretta esecuzione del lavoro.
4. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, è a carico dei proprietari del fondo sul quale è posto l'elemento.
5. È ammessa l'apertura, sui tratti rivestiti, di una sola presa irrigua, per ogni proprietà accorpata. L'autorizzazione alle aperture dovrà essere rilasciata dal Consorzio, stabilendone le dimensioni ed il posizionamento; il piano di taglio dovrà essere determinato in funzione del tirante idraulico di ogni canale, sulla scorta delle portate.

**Articolo 22**  
**REQUISITI PER LAVORI MANUTENTIVI**

1. Il Consorzio ricorda che i lavori di manutenzione sulle rogge devono essere eseguiti da personale in regola ai fini assicurativi. Il Consorzio non è da ritenersi responsabile per ogni eventuale incidente occorso per inadempienza.

**Articolo 23**  
**SANZIONI**

1. Il Consorzio può prevedere sanzioni, proposte dal C.d.A. e approvate dall'Assemblea dei Delegati, da applicare al consorziato che non rispetta il presente regolamento. La sanzione minima è di importo non inferiore al costo di un'ora d'acquaggio.

**Articolo 24**  
**ELIMINAZIONE CAVI IRRIGUI**

1. I Distretti devono approvare con apposito verbale di Consiglio, l'eliminazione di eventuali cavi irrigui, specificando l'ultima utenza che beneficia del tracciato. Successivamente, consegnato il verbale al Consorzio, il CdA provvede alla ratificata dell'eliminazione in via definitiva.
2. Il tutto deve prevedere anche un aggiornamento del bilancio distrettuale e, conseguentemente, di quello consorziale.

**Articolo 25**  
**SPOSTAMENTI DELLE ROGGE DISTRETTUALI**

1. Il Distretto ha facoltà di decisione, previo consulto con gli utenti facenti capo al cavo irriguo, in relazione allo spostamento dei tracciati. Ottenuto il benestare della maggioranza degli utilizzatori, il Distretto provvederà a deliberare in merito, consegnando copia del provvedimento al Consorzio.
2. La valutazione dovrà tenere anche conto degli eventuali intralci o problemi che tale variazione di tracciato possano arrecare a soggetti terzi che siano nelle vicinanze.
3. Al termine dell'iter, il Consorzio emetterà definitiva autorizzazione con le relative prescrizioni e provvederà a registrare l'avvenuto spostamento del cavo irriguo.

**Articolo 26**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento al Codice Civile, ai Regolamenti Statali, Regionali o Comunali vigenti, ovvero ad usi e costumi.
2. Qualora dovessero insorgere questioni per l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento, esse saranno demandate al Collegio degli Arbitri.

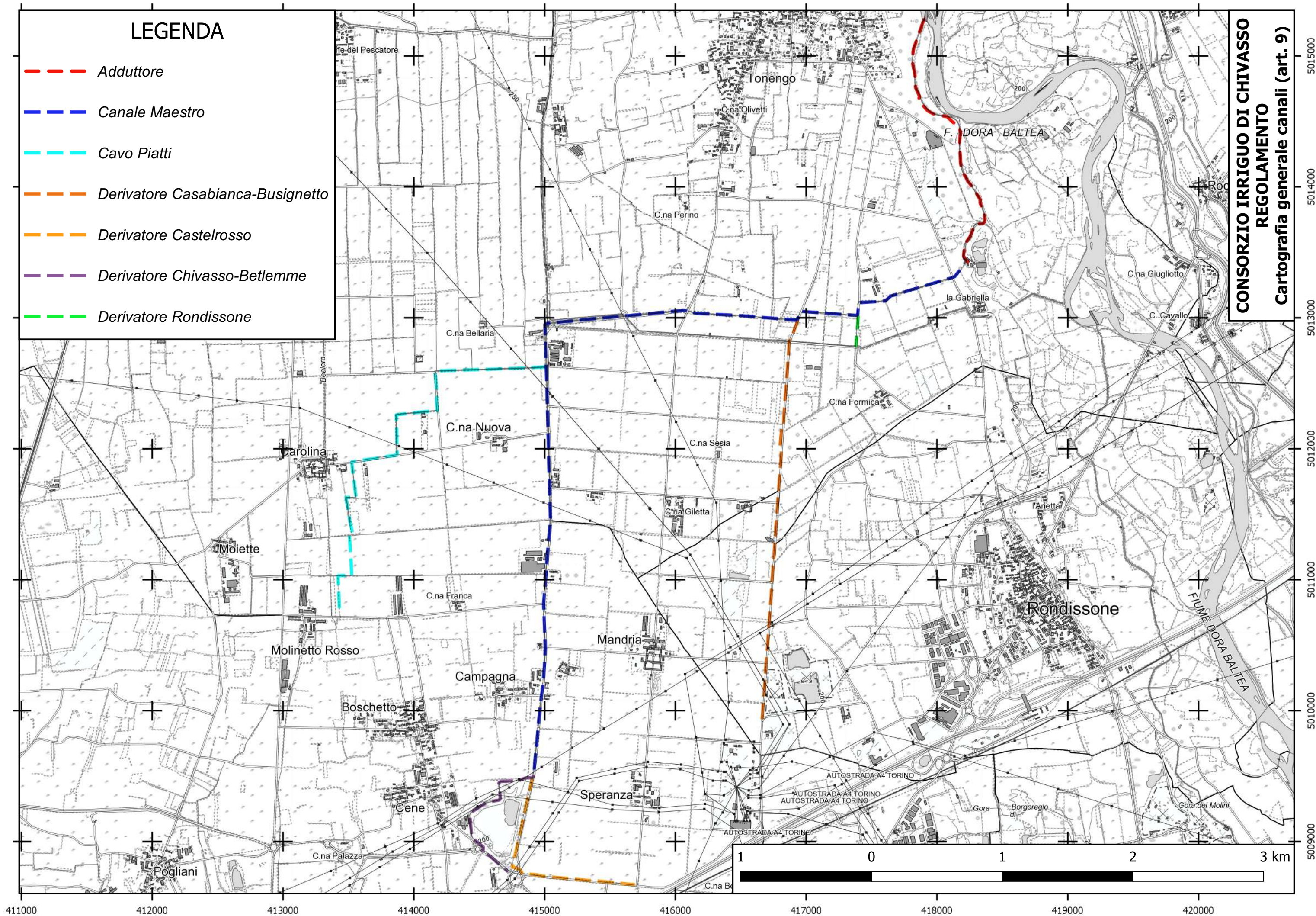
**Allegati:**

- Corografia generale canali (scala 1:25.000);
- Particolare 1 – Derivatore Rondissone (scala 1:5.000);
- Particolare 2 – Derivatore Borgoregio (scala 1:15.000);
- Particolare 3 – Derivatore Casabianca (scala 1: 15.000);
- Particolare 4 – Derivatore Cavo Piatti (scala 1:10.000);
- Particolare 5 – Derivatore Betlemme (scala 1:5.000);
- Particolare 6 – Derivatore Castelrosso (scala 1:5.000);

# LEGENDA

- *Adduttore*
- *Canale Maestro*
- *Cavo Piatti*
- *Derivatore Casabianca-Busignetto*
- *Derivatore Castelrosso*
- *Derivatore Chivasso-Betlemme*
- *Derivatore Rondissone*

**CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO**  
**REGOLAMENTO**  
**Cartografia generale canali (art. 9)**



# LEGENDA

--- Canale Maestro

--- Derivatore Rondissone

**CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO**  
**REGOLAMENTO**  
**Particolare 1 - Derivatore Rondissone**

100 0 100 200 300 400 m

417000

417500

5013000

5012500

# LEGENDA

— Canale Maestro

- - - Derivatore Casabianca-Busignetto

**CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO  
REGOLAMENTO  
Particolare 2 - Derivatore Casabianca**

250 0 250 500 750 1000 m

416000

416500

417000

417500

418000

5010000

5010500

5011000

5011500

5012000

5012500

5013000

5013500

C.na Formica

C.na Sesia

C.na Giletta

200

# LEGENDA

Canale Maestro

Cavo Piatti

C.na Bellaria

C.na Nuova

C.na Franca

**CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO  
REGOLAMENTO  
Particolare 3 - Derivatore Cavo Piatti**

200 0 200 400 600 800 m

5013000

5012500

5012000

5011500

5011000

5010500

413500

414000

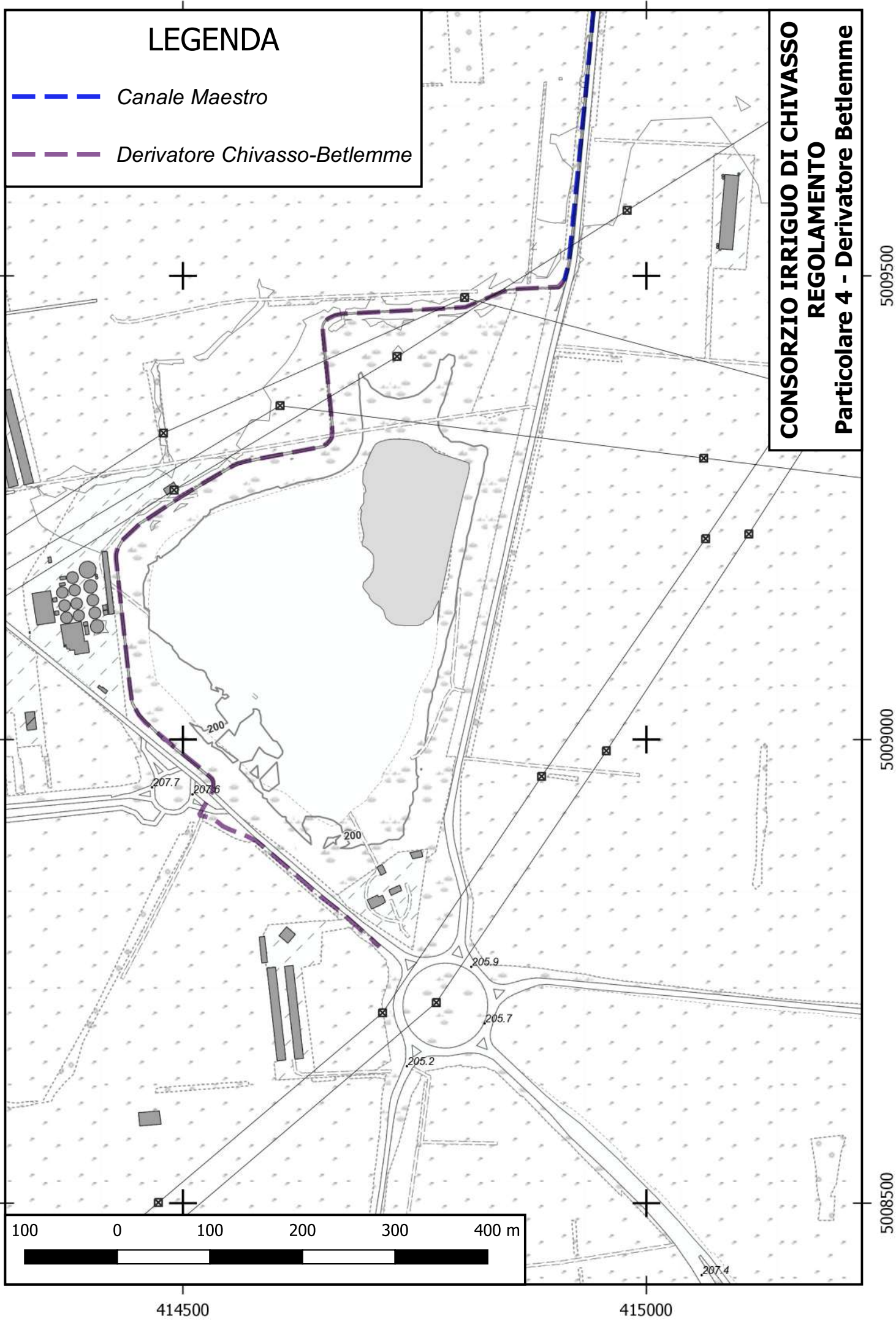
414500

415000

# LEGENDA

-  *Canale Maestro*
-  *Derivatore Chivasso-Betlemme*

**CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO**  
**REGOLAMENTO**  
**Particolare 4 - Derivatore Betlemme**



# LEGENDA

Canale Maestro

Derivatore Castelrosso

CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO  
REGOLAMENTO  
Particolare 5 - Derivatore Castelrosso

Speranza



414500

415000

415500

5009000

5009500